

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1974)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1962 (V. Stampato n. 3491)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 aprile 1962*

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.